

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2251 DEL 02/12/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO f.f. dr. ENZO APOLLONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL TESTO DELLA CONVENZIONE DI PROGRAMMA CON VENETO LAVORO - AMBITO DI VICENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1, DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 RECANTE "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI".

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2469/22

Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni intervenute, stabilisce che *"i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti..."*; trattasi di lavoratori rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222;
 - b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
 - c) persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
 - d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- l'articolo 8 della legge n. 68/1999 dispone che i lavoratori rientranti nelle categorie sopra indicate che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato;
- in base alle vigenti disposizioni regionali per l'acquisizione del personale dettate dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022, l'acquisizione di personale disabile a soddisfazione della quota di riserva prevista dalla legge non richiede preventiva autorizzazione da parte dell'Area Sanità e Sociale;
- l'obbligo di assunzione del personale disabile a soddisfazione della quota di riserva obbligatoria prevista per legge è adempiuto entro sessanta giorni dal verificarsi della scopertura di ciascun posto (articolo 9, comma 1, della legge n. 68/1999);
- l'articolo 11, comma 1, della Legge n. 68/1999 prevede che al *"fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti ... possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge"*;
- con deliberazione n. 711 del 30 aprile 2021 è stata approvata la convenzione di programma stipulata con il Servizio per il collocamento mirato dell'ambito di Vicenza di Veneto lavoro, avente ad oggetto un programma di inserimento di complessive ventotto unità di lavoratori disabili entro la scadenza del 31 dicembre 2025;
- si dà atto che la suddetta convenzione prevedeva l'inserimento di cinque lavoratori disabili entro il 31 dicembre 2021; in adempimento alla convenzione, con deliberazione n. 1994 del 19 novembre 2021 l'Azienda ha provveduto alla chiama numerica mediante avviamento degli iscritti nelle liste

di collocamento di cui alla legge n. 68/1999 di due addetti alla portineria (operatori tecnici – categoria “B”) e di tre coadiutori amministrativi (categoria “B”);

- a fronte dell’aumento della scopertura di posti nella quota di riserva prevista dall’articolo 3 della legge n. 68/1999 rilevata dall’Azienda al 31 dicembre 2021 – derivante dall’aumento della base di computo dovuto all’acquisizione di personale *extra turn over* per fronteggiare l’emergenza da covid-19 nonché a fronte della cessazione dal servizio per raggiungimento dell’età pensionabile da parte di personale disabile in precedenza computato nella quota di riserva - con nota n. 12483 di protocollo dell’11 febbraio 2022 è stata inoltrata al Servizio per il collocamento mirato territorialmente competente la richiesta di stipula di una convenzione integrativa;
- la richiesta di aggiornamento della convenzione è stata rinnovata al Servizio per il collocamento mirato con la successiva nota n. 48467 di protocollo del 26 maggio 2022;
- con comunicazione via posta elettronica certificata, registrata al n. 52127 del protocollo dell’Azienda in data 8 giugno 2022, il Servizio per il collocamento mirato ha chiesto un aggiornamento dei dati della scopertura al fine di sottoscrivere una nuova convenzione che, in sostituzione della precedente, prevedesse la complessiva rimodulazione dei tempi di acquisizione di tutti i lavoratori necessari alla copertura della quota di riserva;
- con nota n. 66066 di protocollo del 23 luglio 2022 l’Azienda ha trasmesso al Servizio per il collocamento mirato l’aggiornamento dei dati richiesti, con l’indicazione di una complessiva scopertura di trentotto posti nella quota di riserva;
- a seguito dei colloqui e dei contatti intervenuti per le vie brevi, il Servizio per il collocamento mirato ha trasmesso agli Uffici dell’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” via email in data 7 ottobre 2022 lo schema del testo di una convenzione della durata complessiva di cinque anni avente ad oggetto il collocamento di trentotto disabili, invitando l’Azienda a indicare la ripartizione intermedia delle scadenze e del numero di dipendenti da inserire a ciascuna scadenza, i relativi profili professionali e le modalità di collocamento;
- il testo dello schema di convenzione prevede che nell’ambito delle modalità di inserimento che prevedono iniziali periodi di tirocinio, saranno sottoscritte apposite convenzioni individuali di integrazione lavorativa per ciascun disabile interessato, che prevedono adeguate forme di sostegno, consulenza e tutoraggio da parte di Veneto lavoro a favore del lavoratore e del datore di lavoro;
- la sottoscrizione della convenzione realizza per il datore di lavoro l’adempimento all’obbligo occupazionale previsto dalla legge n. 68/1999 in relazione alla scopertura della quota di riserva rilevata; il mancato adempimento, anche di uno solo degli inserimenti lavorativi programmati entro i termini fissati, comporta inottemperanza;
- infine la convenzione prevede che al variare del numero di disabili per il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di assunzione, le parti si riservano la possibilità di adeguare alla nuova situazione il numero di lavoratori cui è destinato il programma mediante un successivo atto integrativo.

Considerato che:

- spetta all’Azienda di individuare, nell’ambito complessivo del fabbisogno di trentotto lavoratori disabili necessari a garantire l’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3 della legge n. 68/1999, le sedi di allocazione dei lavoratori nell’esercizio delle prerogative organizzative in merito alle attività dei servizi e degli uffici nonché di individuare le mansioni in concreto richieste e il conseguente profilo professionale di inquadramento dei lavoratori da inserire, tenuto conto della programmazione dell’acquisizione delle risorse umane secondo le previsioni dal Piano triennale dei fabbisogni di personale;
- si è pertanto provveduto a una ricognizione del possibile fabbisogno di personale negli uffici e nei servizi tecnico amministrativi di supporto dell’Azienda (magazzini, archivi, distribuzione della posta, supporto alle attività amministrative);

- con l'email pervenuta il 7 ottobre 2022 il Servizio per il collocamento mirato ha invitato l'Azienda a considerare di escludere dall'ambito dello strumento dell'avviamento per chiamata numerica le richieste di collocamento di personale disabile destinato all'adibizione a lavoro notturno, a fronte delle difficoltà di reperire tale tipologia di lavoratori mediante scorrimento della graduatoria provinciale;
- sulla base della ricognizione del fabbisogno effettuato e di una programmazione di acquisizione delle risorse che tenga conto di adeguati tempi di inserimento, si propone di inserire nel testo della convenzione il seguente schema di individuazione dei profili professionali da acquisire e delle relative scadenze:

Entro il	Numero assunzioni / percorsi da avviare	Profilo professionale
31/03/2023	3	3 coadiutori amministrativi – categoria B
31/12/2023	8	4 coadiutori amministrativi – categoria B 2 operatori tecnici (magazzinieri) – categoria B 2 operatori tecnici (servizi generali: archivi – posta) – categoria B
31/12/2024	10	2 coadiutori amministrativi – categoria B 2 operatori tecnici (magazzinieri) – categoria B 2 operatori tecnici (servizi generali: archivi – posta) – categoria B 4 assistenti amministrativi - categoria C
31/12/2025	8	2 coadiutori amministrativi – categoria B 2 operatori tecnici (magazzinieri) – categoria B 4 assistenti amministrativi - categoria C
31/12/2026	6	2 coadiutori amministrativi – categoria B 2 operatori tecnici (magazzinieri) – categoria B 2 operatori tecnici (servizi generali: archivi – posta) – categoria B
30/09/2027	3	1 coadiutori amministrativi – categoria B 2 operatori tecnici (servizi generali: archivi – posta) – categoria B

- le modalità di inserimento dei suddetti lavoratori, nel rispetto delle percentuali massime di ricorso all'una ovvero all'altra modalità alternativa e dei relativi presupposti di applicazione, prevedono:

15 lavoratori da avviare mediante chiamata nominativa con iniziale tirocinio finalizzato all'assunzione, di cui:

otto coadiutori amministrativi,
quattro operatori tecnici magazzinieri,
tre operatori tecnici di archivio o posta;

15 lavoratori da avviare mediante chiamata numerica, di cui:

sei coadiutori amministrativi,

quattro operatori tecnici magazzinieri,
cinque operatori tecnici di archivio o posta;

8 assistenti amministrativi da avviare mediante concorso pubblico.

Precisato che:

- il giorno 2 novembre 2022 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità;
- il titolo III del suddetto C.C.N.L. 2.11.2022 prevede con decorrenza dall'1 gennaio 2023 un nuovo sistema di inquadramento professionale ed economico del personale di qualifica non dirigenziale del dipendente delle Aziende del Servizio sanitario nazionale;
- l'articolo 22 del C.C.N.L. 2.11.2022 prevede una disciplina transitoria per la quale le procedure concorsuali e selettive, per l'accesso alle categorie e ai livelli economici del precedente ordinamento professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina; a seguito delle suddette procedure, il personale assunto viene inquadrato secondo il nuovo sistema di classificazione;
- i riferimenti ai profili professionali e alle rispettive categorie di inquadramento del personale contenuti nel presente provvedimento, andranno pertanto riferiti al nuovo sistema di inquadramento previsto dal C.C.N.L. 2.11.2022, secondo la prevista disciplina transitoria.

Visti e richiamati:

- l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il collocamento lavorativo dei disabili;
- la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2019 – n. 41098 di protocollo del 24 giugno 2019;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 recante il regolamento concorsuale per il personale di qualifica non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022;
- il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 adottato con deliberazione n. 220 dell'11 febbraio 2022.

Per quanto sopra, il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" quale dirigente responsabile del procedimento propone di provvedere all'approvazione del testo della convenzione trasmessa dal competente servizio per il collocamento mirato ai fini di consentire l'adempimento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 all'obbligo occupazionale di cui all'articolo 3 della medesima legge.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni in premessa indicate, il testo della convenzione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, trasmessa dal competente servizio per il collocamento mirato di Veneto lavoro in conformità all'allegato al presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la stipula della nuova convenzione di cui al punto che precede assorbe ed estingue gli effetti della precedente convenzione sottoscritta con il servizio per il collocamento mirato di Veneto lavoro, approvata con deliberazione n. 711 del 30 aprile 2021;
3. di dare atto che a seguito della stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità in data 2 novembre 2022, i riferimenti ai profili professionali e alle rispettive categorie di inquadramento del personale contenuti nel presente provvedimento, andranno riferiti al nuovo sistema di inquadramento previsto dal C.C.N.L. 2.11.2022, efficace dall'1 gennaio 2023, secondo la prevista disciplina transitoria;
4. di dare mandato agli Uffici dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" di eseguire il presente provvedimento e di disporre la successiva trasmissione al servizio per il collocamento mirato di Veneto lavoro della convenzione approvata;
5. di precisare che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio economico preventivo dell'Azienda; la spesa relativa all'acquisizione del personale disabile in adempimento alla convenzione approvata sarà prevista nei successivi provvedimenti che disporranno l'assunzione degli aventi diritto alle scadenze previste;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI PROGRAMMA

ex ART. 11, comma 1, L. 68/99

Ambito di

Numero progressivo GEDI

Tra Veneto Lavoro,

con sede legale in Venezia-Mestre, Via Ca' Marcello n. 67/b (C.F. e P.IVA 03180130274), nella persona di , Dirigente dell'Ambito di , nata a il , domiciliata per la carica presso la sede di Veneto Lavoro

e

il Datore di lavoro con sede legale in Via C.F. e P.IVA rappresentato da C.F. nato a il , che interviene nel presente Atto in nome e per conto del Datore di lavoro;

Premesso che

il datore di lavoro / stipulato precedenti Convenzioni con Veneto Lavoro, in base alla Legge 68/99;

in base alla situazione aggiornata alla data del 23/06/2022 risulta che il datore di lavoro:

- è obbligato ad una quota d'obbligo pari a n. 220 lavoratori disabili;
- ha assolto all'obbligo per n. 182 lavoratori disabili;
- il numero di lavoratori disabili di cui all'art. 1 comma 1 della L. 68/99 per i quali il datore di lavoro non ha ancora assolto all'obbligo è di n. 38 unità;

le mansioni che possono essere affidate ai lavoratori disabili all'interno del luogo di lavoro risultano essere le seguenti:

Mansioni	Unità lavorative
Categoria B Profilo professionale: coadiutore amministrativo	14
Categoria B Profilo professionale: operatore tecnico (magazziniere)	8
Categoria B Profilo professionale: operatore tecnico (servizi generali: archivi – posta)	8
Categoria C Profilo professionale: assistente amministrativo	8

Si conviene

1. Di attuare un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della Legge 68/99, così come di seguito determinato:

1.1 Lavoratori coinvolti nel programma

Il programma è finalizzato all'assunzione, ovvero, qualora sia stata stipulata apposita convenzione individuale, all'attivazione di un percorso d'integrazione lavorativa finalizzato all'assunzione di un numero di lavoratori disabili pari a 38 unità. Al variare del numero di disabili per il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di assunzione, le parti si riservano la possibilità di adeguare alla nuova situazione il numero di lavoratori cui è destinato il programma mediante un atto integrativo alla presente Convenzione.

1.2 Durata

Gli obiettivi occupazionali del programma, fermi restando i criteri stabiliti dalla Regione Veneto in materia di gradualità delle assunzioni, saranno realizzati entro un termine massimo di anni 5 (cinque) secondo l'articolazione temporale riportata al punto 1.3.

L'eventuale interruzione, per cause non dipendenti dall'impresa, dei percorsi d'integrazione lavorativa non costituirà motivo d'inadempimento da parte del datore di lavoro, che tuttavia provvederà, in sostituzione al percorso sospeso, ad assumere un nuovo lavoratore o ad avviare un percorso d'integrazione lavorativa

1.3 Articolazione temporale dei percorsi d'inserimento

L'avvio dei percorsi individuali d'inserimento lavorativo seguirà il seguente schema temporale:

Entro il	Numero assunzioni / percorsi da avviare	Profilo professionale
31/03/2023	3	3 coadiutori amministrativi – categoria B
31/12/2023	8	4 coadiutori amministrativi – categoria B 2 operatori tecnici (magazzinieri) – categoria B 2 operatori tecnici (servizi generali: archivi – posta) – categoria B
31/12/2024	10	2 coadiutori amministrativi – categoria B 2 operatori tecnici (magazzinieri) – categoria B 2 operatori tecnici (servizi generali: archivi – posta) – categoria B 4 assistenti amministrativi - categoria C
31/12/2025	8	2 coadiutori amministrativi – categoria B 2 operatori tecnici (magazzinieri) – categoria B 4 assistenti amministrativi - categoria C
31/12/2026	6	2 coadiutori amministrativi – categoria B 2 operatori tecnici (magazzinieri) – categoria B 2 operatori tecnici (servizi generali: archivi – posta) – categoria B
30/09/2027	3	1 coadiutori amministrativi – categoria B 2 operatori tecnici (servizi generali: archivi – posta) – categoria B

Il mancato adempimento, anche di uno solo degli inserimenti lavorativi programmati entro i termini fissati, comporta inottemperanza.

1.4 Modalità di individuazione e avviamento dei lavoratori

L'Ente, per l'individuazione e l'avviamento dei lavoratori che entreranno a far parte del presente programma d'inserimento al lavoro, procederà mediante le seguenti modalità, cioè con riferimento ai soli profili per i quali è richiesto come requisito di accesso la sola scuola dell'obbligo:

Modalità 1: assunzione per chiamata nominativa per le seguenti tipologie di lavoratori disabili iscritti all'elenco ex art. 8 L. 68/99:

- disabili intellettivi/psichici;
- disabili con invalidità pari o superiore al 67%;
- invalidi del lavoro;
- invalidi per servizio o guerra dalla prima alla quarta categoria.

A questa modalità si può ricorrere fino al 40% delle scoperture, previo superamento di un periodo di tirocinio con durata commisurata alla specifica potenzialità lavorativa, previa procedura di trasparenza dell'Ente.

Modalità 2: l'ufficio di Collocamento Mirato effettuerà la selezione di iscritti avente le caratteristiche richieste, secondo lo stretto ordine di graduatoria e provvederà ad emanare il relativo provvedimento di avviamento a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore ai sei mesi nei confronti del primo in graduatoria, subordinato all'esito positivo di un periodo di tirocinio con durata commisurata alla specifica potenzialità lavorativa. A questa modalità si può ricorrere nel limite tra il 30% e l'80% delle scoperture.

Modalità 3: l'ufficio di Collocamento Mirato effettuerà la selezione di iscritti aventi le caratteristiche richieste, secondo lo stretto ordine di graduatoria, e trasmetterà all'Ente un numero di candidati pari al numero dei posti disponibili. L'Ente procederà ad effettuare una o più prove di idoneità (non aventi carattere comparativo) e ad assumere a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore ai sei mesi gli idonei alle prove, secondo lo stretto ordine di graduatoria.

Modalità 4: per i profili superiori a quelli per i quali è richiesto come requisito di accesso la sola scuola dell'obbligo, l'avviamento avverrà secondo le modalità previste dalla normativa.

Numero assunzioni / percorsi da avviare	Profilo professionale	Modalità di assunzione
15	Categoria B Profilo professionale: coadiutore amministrativo 31/03/2023 – 3 unità per chiamata nominativa 31/12/2023 – 2 unità per chiamata nominativa 31/12/2024 - 1 unità per chiamata nominativa 31/12/2025 - 1 unità per chiamata nominativa 31/12/2026 - 1 unità per chiamata nominativa	Modalità 1
	Categoria B Profilo professionale: operatore tecnico (magazziniere) 31/12/2023 - 1 unità per chiamata nominativa 31/12/2024 - 1 unità per chiamata nominativa 31/12/2025 - 1 unità per chiamata nominativa 31/12/2026 - 1 unità per chiamata nominativa	
	Categoria B Profilo professionale: operatore tecnico (servizi generali: archivi – posta) 31/12/2023 - 1 unità per chiamata nominativa 31/12/2024 - 1 unità per chiamata nominativa 31/12/2026 - 1 unità per chiamata nominativa	

Numero assunzioni / percorsi da avviare	Profilo professionale	Modalità di assunzione
15	Categoria B Profilo professionale: coadiutore amministrativo 31/12/2023 - 2 unità per chiamata numerica 31/12/2024 - 1 unità per chiamata numerica 31/12/2025 - 1 unità per chiamata numerica 31/12/2026 - 1 unità per chiamata numerica 30/09/2027 - 1 unità per chiamata numerica	Modalità 3
	Categoria B Profilo professionale: operatore tecnico (magazziniere) 31/12/2023 - 1 unità per chiamata numerica 31/12/2024 - 1 unità per chiamata numerica 31/12/2025 - 1 unità per chiamata numerica 31/12/2026 - 1 unità per chiamata numerica	
	Categoria B Profilo professionale: operatore tecnico (servizi generali: archivi – posta) 31/12/2023 - 1 unità per chiamata numerica 31/12/2024 - 1 unità per chiamata numerica 31/12/2026 - 1 unità per chiamata numerica 30/09/2027 - 2 unità per chiamata numerica	
8	Categoria C Profilo professionale: assistente amministrativo 31/12/2024 - 4 unità per concorso pubblico riservato a disabili 31/12/2025 - 4 unità per concorso pubblico riservato a disabili	Modalità 4

Per ogni profilo da avviare il Datore di lavoro comunicherà la modalità di assunzione prescelta.

2. Che, per la realizzazione del suddetto programma, potranno essere utilizzati i seguenti strumenti ed azioni:

2.1 Utilizzo del tirocinio

I percorsi d'integrazione lavorativa potranno comprendere un periodo iniziale di tirocinio presso un'unità produttiva del datore di lavoro; la durata del tirocinio non dovrà superare quanto stabilito dalla normativa in materia e sarà fissata per ciascun lavoratore nell'ambito di un'apposita convenzione d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Legge 68/99.

2.2 Iniziative di riqualificazione professionale

Qualora vi sia la necessità di riqualificare professionalmente i lavoratori, Veneto Lavoro si impegna, in collaborazione con il datore di lavoro e/o con il supporto di agenzie qualificate, a predisporre un programma formativo mirato e ad individuare ed attivare le risorse necessarie; le modalità e i contenuti di tale programma formativo saranno specificati nell'ambito di un'apposita convenzione d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Legge 68/99.

2.3 Ampliamento del periodo di prova

Nel caso in cui i lavoratori non abbiano effettuato un periodo di tirocinio presso un'unità produttiva del datore di lavoro, quando vi sia il consenso del lavoratore e del datore di lavoro, il periodo di prova potrà essere ampliato fino ad una durata massima di sei mesi, sentito il parere del Comitato tecnico.

2.4 Servizi di consulenza, sostegno, tutoraggio

Veneto Lavoro si impegna, in caso di attivazione di percorsi di collocamento mirato, ad attivare adeguate forme di sostegno, consulenza e tutoraggio a favore del lavoratore e del datore di lavoro. Le modalità con cui saranno realizzati tali interventi verranno specificate nell'ambito di apposite convenzioni d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Legge 68/99.

Che lo stato di realizzazione del presente programma sarà monitorato da Veneto Lavoro con verifiche periodiche tra le parti.

Che con l'adozione del presente programma, per la quota di lavoratori coinvolti e per la durata dello stesso, il datore di lavoro assolve l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili di cui alla L. 68/99.

Che la stipula della convenzione è, comunque, da ritenersi compatibile con eventuali compensazioni territoriali regionali.

Che i termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di una delle parti contraenti, qualora mutino oggettivamente le condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche migliorative al presente programma occupazionale. La presente convenzione potrà inoltre essere modificata qualora intervengano cambiamenti nelle disposizioni normative che regolano la materia oggetto della stessa.

Che, per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme e alle disposizioni vigenti.

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data del suo invio a mezzo PEC al datore di lavoro completa di tutte le firme fino alla data dell'ultimo inserimento previsto dal Programma di cui al punto 1.3.

La Dott.ssa Lora Lisa sottoscrive il presente atto, in qualità di Dirigente di Veneto Lavoro per l'Ambito di Vicenza con decreto direttoriale n.107 del 26/05/2022, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente Veneto Lavoro.

Luogo , data

Il Datore di lavoro o Rappresentante legale _____

Luogo , data

Per Veneto Lavoro, il Dirigente dell'Ambito di Vicenza _____